COMUNE DI TRICASE (Provincia di Lecce) UFFICIO TRIBUTI

IMU - TASI

ANNO 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

INFORMA

che <u>entro il 17 giugno 2019</u>, deve essere effettuato il versamento in acconto dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI), dovute per l'anno 2019 per tutte le categorie di immobili.

La normativa in vigore ha soppresso i versamenti per:

- A) ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, ESCLUSI I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9(PER I QUALI L'IMPOSTA E' DOVUTA;
- B) UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616.
- C) FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.

MODALITA' DI VERSAMENTO ACCONTO 2019

Il versamento a saldo deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banche o uffici postali.

Il codice comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Tricase è **L419.**

Di seguito vengono indicati i codici tributo IMU e TASI e le relative aliquote in vigore per il 2019:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE	ALIQUOTA
3912	IMU abitazione principale SOLO CATEGORIA: A/1; A/8; A/9;	4,0 per mille
3916	IMU – aree fabbricabili	8,9 per mille
3918	IMU –altri fabbricati – (escluse categorie catastali D)	8,9 per mille
3925	IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO -	7,6 per mille
3918	IMU immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 D.P.R. 917/1986	7,6 per mille
3958/3960 E 3961	TASI – abitazione principale solo ctg A1; A8 e A9 e comodato d'uso, aree edificabili ed altri fabbricati.	1,5 per mille
3959	TASI – fabbricati rurali ad uso abitativo, posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella apposita sezione della Camera di Commercio	1,0 per mille

Il valore venale delle aree edificabili, per l'anno 2019, è quello stabilito con determina n. 319 del 21/03/2019.